Conto corrente con la Posta — Anno 88° — Numero 33

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 10 febbraio 1947 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AL « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 - Semestrale L. 1500 - Un fascicolo: prezzi vari
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

1947

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 novembre 1946, n. 651.

Aumento dei canoni di concessione delle linee telefoniche ad uso privato.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni;

Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni ed il regolamento di esecuzione dei titoli I, II, III del Libro II del Codice stesso, approvati rispettivamente con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e con il regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 247;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le poste e per le telecomunicazioni, di concerto coi Ministri per il tesoro, per le finanze e per l'industria e commercio;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 78 del regolamento di esecuzione dei titoli I, II e III del Libro II del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 247, è sostituito dal seguente:

« Ciascun concessionario di linee telefoniche ad uso privato pagherà ogni anno allo Stato un canone di L. 2000 per ogni circuito di comunicazione fino a tre chilometri con due stazioni.

Per ogni chilometro o frazione in più dei primi tre e per ogni stazione in più delle prime due sarà applicato un canone aggiuntivo di L. 300 ».

Art. 2.

Le misure dei canoni annui di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno decorrere dal 1° luglio 1946.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA — BERTONE — SCOCCIMARRO — MORANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *febbraio* 1947

Atti del Governo, registro n. 5, *foglio n.* 14. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 4 dicembre 1946, n. 652.

Sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza a favore dei prigionieri di guerra e degli internati civili.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 1;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 24 dicembre 1944, n. 392;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per l'industria e commercio, e per l'assistenza post-bellica;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il corso dei termini di prescrizione e dei termini perentori, portanti decadenza da un'azione, eccezione o diritto qualsiasi, sospeso fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra in virtù del regio decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 1, e del decreto legislativo luogotenenziale 24 dicembre 1944, n. 392, è ulteriormente sospeso fino al 30 giugno 1947 in favore dei prigionieri di guerra che alla data del 15 ottobre 1946 non erano stati ancora congedati e degli internati civili che alla data stessa non si erano ancora restituiti al proprio domicilio o alla propria residenza.

Per i termini di prescrizione e di decadenza in materia tributaria restano ferme le disposizioni dei decreti legislativi luogotenenziali 29 dicembre 1944, n. 393 e 26 marzo 1946, n. 264.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 15 ottobre 1946.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — GULLO — SCOCCIMARRO — BERTONE — MORANDI — SERENI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1947
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 9. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 dicembre 1946, n. 653.

Proroga della efficacia della legge 27 giugno 1942, n. 827, che estende la liberazione condizionale ai condannati a pena non superiore ai cinque anni.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 176 del Codice penale;
Visto l'art. 71 del Codice penale militare di pace;
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visti gli articoli 3 e 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

La efficacia delle norme contenute nell'articolo unico della legge 27 giugno 1942, n. 827, che estende la liberazione condizionale ai condannati a pena non superiore a cinque anni, è prorogata sino a nuova disposizione.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 16 ottobre 1946.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — GULLO — FACCHINETTI — MICHELI — CINGOLANI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1947
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 11. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 dicembre 1946, n. 654.

Modificazioni alle norme sullo stato e sull'avanzamento degli ufficiali della guardia di finanza.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 7 giugno 1934, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del regio esercito;
Vista la legge 16 giugno 1935, n. 1026, sullo stato degli ufficiali del regio esercito;
Vista la legge 20 marzo 1940, n. 234;
Vista la legge 24 novembre 1941, n. 1291;
Visto il regio decreto 17 settembre 1940, n. 1567, contenente norme per l'esecuzione dell'art. 3 del regio decreto-legge 25 gennaio 1937, n. 116, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 993, che reca modificazioni all'ordinamento della guardia di finanza;
Vista la legge 11 luglio 1941, n. 686, recante norme per l'avanzamento degli ufficiali della guardia di finanza durante lo stato di guerra;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Per gli anni 1945, 1946 e 1947, saranno considerate come promozioni effettuate nell'anno precedente, agli effetti dell'art. 12 della legge 16 giugno 1935, n. 1026, quelle effettuate in ciascun grado e ruolo degli ufficiali della guardia di finanza nell'anno 1943.

Art. 2.

A modifica di quanto prescritto dalle vigenti disposizioni, l'ufficiale, cui sia concessa la promozione per merito di guerra, è promosso sotto la data del fatto d'arme per il quale la promozione stessa è stata proposta.

Art. 3.

L'art. 144 della legge 7 giugno 1934, n. 899, è sostituito, nei riguardi degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, dal seguente:

« Per ogni ufficiale reduce dalla prigionia il Ministro per le finanze, costatata la posizione sia penale che disciplinare in rapporto al fatto della cattura, dichiara se nulla osti a che l'ufficiale sia valutato per l'avanzamento.

L'ufficiale raggiunto dal turno di promozione anteriormente o durante il periodo di prigionia, per il quale sia stata rilasciata la dichiarazione anzidetta è promosso al ritorno dalla prigionia, se prescelto, purchè abbia tenuto, prima della cattura, un comando corrispondente al proprio grado per almeno sei mesi.

Qualora non abbia compiuto tale periodo di comando, sarà valutato e, se prescelto, promosso al termine di un periodo di servizio di sei mesi.

Nella promozione, però, gli sarà stabilita l'anzianità che gli sarebbe spettata a suo turno.

La promozione ha luogo a tutti gli effetti anche se non esiste vacanza nel grado superiore e l'eccedenza formatasi in detto grado è riassorbita al verificarsi della prima vacanza.

Se con tale anzianità risulta ancora pretermesso nell'avanzamento, può ottenere altra promozione solo dopo che abbia prestato effettivo servizio per almeno un anno, conseguendo l'anzianità che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno, ai soli effetti giuridici ».

Art. 4.

L'art. 145 della legge 7 giugno 1934, n. 899, è sostituito, nei riguardi degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, dal seguente:

« L'ufficiale caduto prigioniero dopo essere stato ferito in combattimento, o comunque in servizio, da offesa del nemico, al ritorno dalla prigionia è assoggettato alla procedura di cui all'articolo precedente per quanto riguarda l'avvenuta cattura. Ottenuto il nulla osta, egli, se risulti pretermesso nell'avanzamento, è valutato e, se prescelto, promosso al grado immediatamente superiore — sempre quando abbia tenuto prima della cattura un comando corrispondente al proprio grado per almeno sei mesi — con l'anzianità che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno. Qualora non abbia compiuto tale periodo di comando di almeno sei mesi, si applicano le norme stabilite dal 3° comma dell'articolo precedente.

L'ufficiale, che abbia ottenuto una promozione ai sensi del comma precedente, può ottenere altra promozione solo dopo che abbia prestato almeno un anno di servizio, conseguendo, però, qualora risulti ancora pretermesso nell'avanzamento, l'anzianità che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno ai soli effetti giuridici.

L'ufficiale catturato prigioniero durante la degenza in luoghi di cura per ferite riportate in circostanze diverse da quelle previste dal primo comma, o per lesioni e malattie riportate in servizio e per cause di servizio, ottenuto il nulla osta, può conseguire la promozione quando abbia tenuto prima della cattura un comando corrispondente al proprio grado per un periodo di almeno sei mesi ed abbia riacquistata l'incondizionata idoneità fisica. In tal caso viene considerato come pretermesso all'avanzamento e gli viene data la sede di anzianità che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno. Mancandogli il periodo di comando di almeno sei mesi, si applicano le norme stabilite dal comma terzo dell'articolo precedente.

La successiva promozione è, però, subordinata alla prestazione di almeno un anno di effettivo servizio conseguendo la sede di anzianità che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo tempo, ai soli effetti giuridici ».

Art. 5.

I quadri di avanzamento esistenti all'8 settembre 1943 cessano di avere vigore dalla data predetta.

Detti quadri perdono di validità anche per le promozioni, che fossero ancora comunque da effettuarsi, relative a vacanze verificatesi anteriormente all'8 settembre 1943.

Tutte le procedure d'avanzamento ultimate od iniziate alla predetta data dell'8 settembre 1943 sono annullate. Esse saranno rinnovate, tenendo conto del comportamento avuto e del servizio eventualmente prestato dopo tale data, solo nei confronti di ufficiali che risultino per qualsiasi motivo pretermessi all'avanzamento o che si trovino nelle condizioni di cui al comma precedente.

Restano peraltro ferme le promozioni di ufficiali eventualmente effettuate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 6.

Gli ufficiali che all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) in attesa di rinnovazione della procedura d'avanzamento in seguito ad annullamento di precedente procedura avvenuto di ufficio e per accoglimento di ricorsa in via straordinaria ovvero al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale;

b) non giudicati, a causa di un impedimento previsto dalla legge, per un quadro di avanzamento in vigore anteriormente all'8 settembre 1943;

saranno giudicati in base alle norme vigenti sull'avanzamento degli ufficiali comprese quelle contenute nel presente decreto.

Art. 7.

Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 1945.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — SCOCCIMARRO — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1947
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 8. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 dicembre 1946, n. 655.

Autorizzazione della spesa di lire tre miliardi per la esecuzione di lavori ferroviari e di opere pubbliche di bonifica.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici, per i trasporti e per l'agricoltura e foreste, di concerto con quello per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire tre miliardi di cui:

a) L. 900.000.000 per l'esecuzione, a cura del Ministero dei lavori pubblici, dei lavori di costruzione dell'allacciamento ferroviario fra le stazioni Maccarese ed Aurelia;

b) L. 700.000.000 per l'esecuzione, a cura del Ministero dei trasporti, del raddoppio della galleria della ferrovia Roma-Nord fra le stazioni Flaminia ed Acquacetosa del cavalcavia Acquacetosa, fabbricati e ponte sul Tevere, del prolungamento della ferrovia Roma-Lido, lungo la spiaggia di Castelfusano fino alla via Imperiale e degli ulteriori lavori per il completamento della metropolitana fra i Mercati generali e Magliana;

c) L. 400.000.000 per l'esecuzione a cura del Ministero dei trasporti dei lavori di ampliamento dei magazzini approvvigionamenti della stazione di Roma-Tiburtina e di prolungamento di binari, pensiline e marciapiedi della stazione di Roma-Termini;

d) L. 1.000.000.000 per l'esecuzione, a cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di opere pubbliche di bonifica.

Art. 2.

I lavori di cui al precedente articolo sono dichiarati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Art. 3.

Per i lavori relativi alla ferrovia Roma-Nord ed alla ferrovia Roma-Lido di cui al precedente art. 1 lettera *b*), il Ministero dei trasporti di concerto con quello del tesoro, potrà dar corso ai certificati di avanzamento dei lavori, anche in pendenza dell'approvazione della convenzione per la concessione della sola costruzione dei lavori stessi.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti in dipendenza del presente provvedimento.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — ROMITA — FERRARI — SEGNI — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *febbraio* 1947
Atti del Governo, registro n. 5, *foglio n.* 10. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 1° novembre 1946, n. 656.

Proroga dell'efficacia del decreto luogotenenziale 24 maggio 1945, n. 361, sul trattenimento in servizio del personale degli archivi notarili che abbia raggiunto i limiti di età e di servizio per il collocamento a riposo.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, numero 100;

Visto il decreto luogotenenziale 24 maggio 1945, numero 361;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

E' prorogata fino al 30 giugno 1947 la applicabilità delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 24 maggio 1945, n. 361, sul trattenimento in servizio del personale degli archivi notarili che abbia raggiunto i limiti di età e di servizio per il collocamento a riposo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — GULLO — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1947
Atti del Governo, registro n. 4, *foglio n.* 43. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 657.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria e San Rocco, in località Nasari del comune di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina).

N. 657. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Messina in data 21 febbraio 1943, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria e San Rocco, in località Nasari del comune di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina).

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 14 ottobre 1946, n. 658.

Erezione in ente morale della Società nazionale degli olivicoltori, con sede in Roma.

N. 658. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 14 ottobre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, la Società nazionale degli olivicoltori, con sede in Roma, viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 24 gennaio 1947, n. 13.

Modificazione del decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 agosto 1946, n. 66, circa il collocamento fuori ruolo di funzionari da mettere a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2958;
Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 agosto 1946, n. 66;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

I comma primo e secondo dell'art. 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 agosto 1946, n. 66, sono sostituiti dal seguente:

« E' consentito il collocamento fuori ruolo di non oltre cinque funzionari statali di gruppo *A*, dei ruoli non tecnici, di cui non più di tre di grado quinto, nonchè di non oltre due funzionari statali di gruppo *B*, dei ruoli non tecnici, da mettere a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri ».

Art. 2.

Ai fini del collocamento fuori ruolo dei funzionari di gruppo *B*, ai sensi delle disposizioni modificate dal precedente articolo, il termine stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 agosto 1946, n. 66, è prorogato di trenta giorni.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1947
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 16. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1947.

Composizione del Comitato speciale per gli assegni familiari costituito presso l'Istituto nazionale della previdenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 54, concernente il riordinamento del Comitato speciale per gli assegni familiari;
Visti i decreti luogotenenziali 24 agosto 1944 e 21 settembre 1944, concernenti la nomina del commissario straordinario e del vice commissario per l'amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
Visto il decreto legislativo 16 settembre 1946, n. 479, contenente provvedimenti vari per gli assegni familiari;
Visto il decreto Ministeriale 19 settembre 1946, concernente la costituzione del Comitato speciale per gli assegni familiari;
Sentite le Associazioni sindacali nazionali interessate;

Decreta:

Il Comitato speciale per gli assegni familiari costituito presso l'Istituto nazionale della previdenza è composto come segue:

per la sezione del credito:

dott. Cesare Vannutelli, rag. Giuseppe Gatti, dott. Amedeo Calvano, in rappresentanza dei datori di lavoro;

sig. Bruno Oggiano, avv. Carlo Calò, sig. Cesare Frigerio, in rappresentanza dei lavoratori;

per la sezione della assicurazione:

dott. avv. Guido Marolla, avv. Celso Atzeni, rag. Renato Rossetti, in rappresentanza dei datori di lavoro;

sig. Nello Pennesi, dott. Alessandro Levi, dottor Bixio Toro, in rappresentanza dei lavoratori;

per la sezione dei servizi tributari appaltati:

avv. Guglielmo Boursier, dott. Elio Silvestrini, avv. Leopoldo Ermetes, in rappresentanza dei datori di lavoro;

dott. Paolo Consoni, sig. Calogero Licata, dott. Renato Elkan, in rappresentanza dei lavoratori.

Roma, addì 10 gennaio 1947

Il Ministro: D'ARAGONA

(561)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1947.

Convalida di licenziamento del personale dell'Ente nazionale della cooperazione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E' LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, e il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, numero 472;

Vista la deliberazione in data 7 settembre 1944, adottata sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, con la quale il rapporto di impiego del personale di ruolo ed avventizio dell'Ente nazionale della cooperazione viene risolto alla data del 30 settembre 1944;

Vista la nota in data 9 dicembre 1946, con la quale l'Ente nazionale della cooperazione in liquidazione chiede che sia convalidata, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, la deliberazione predetta;

Considerato che tale deliberazione non fu determinata da motivi politici, ma fu un effetto della soppressione dell'Ente nazionale della cooperazione, e risponde alla situazione determinatasi dopo il 30 settembre 1944, caratterizzata dalla mancanza di ogni ulteriore attività da parte dell'Ente stesso, perchè soppresso;

Decreta:

E' convalidata la deliberazione in data 7 settembre 1944, adottata sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, con la quale il rapporto d'impiego del personale di ruolo ed avventizio dell'Ente nazionale della cooperazione viene risolto alla data del 30 settembre 1944.

Roma, addì 20 gennaio 1947

Il Ministro: D'ARAGONA

(622)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1947.

Apertura di una agenzia di città in Torino del Banco di Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dal Banco di Roma, società per azioni con sede in Roma;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Banco di Roma, società per azioni con sede in Roma, è autorizzato ad aprire una agenzia di città in Torino, piazza D. Galimberti, n. 23.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(625)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1947.

Apertura di una agenzia di città in Torino della Banca d'America e d'Italia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca d'America e d'Italia, società per azioni con sede in Milano;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca d'America e d'Italia, società per azioni con sede in Milano, è autorizzata ad aprire una agenzia di città in Torino, in via Garibaldi, angolo corso Palestro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(626)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1947.

Autorizzazione alla Società per azioni « Fiduciaria internazionale di revisione », con sede in Milano, all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, sulla disciplina delle Società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente norme per l'attuazione della legge predetta;

Vista la domanda presentata il 22 giugno 1946 dalla Società per azioni « Fiduciaria internazionale di revisione », con sede in Milano, diretta ad ottenere l'autorizzazione prevista dall'art. 2 della legge predetta;

Decreta:

Articolo unico.

La Società per azioni « Fiduciaria internazionale di revisione », con sede in Milano, è autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione, ai sensi dell'art. 2 della legge 22 novembre 1939, n. 1966.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1946

Il Ministro per l'industria e commercio
MORANDI

Il Ministro per la grazia e giustizia
GULLO

(560)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 14 gennaio 1947, il Capo provvisorio dello Stato ha concesso l'exequatur al sig. Carlos Audisio, Console onorario della Repubblica di Panama a Torino.

(640)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Portoferraio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 19 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Portoferraio (Livorno), di un mutuo di L. 569.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(588)

Autorizzazione al comune di Monselice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 14 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Monselice (Padova), di un mutuo di L. 510.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(589)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Messina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 26 dicembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione provinciale di Messina, di un mutuo di L. 6.200.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(610)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Cosenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 14 dicembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione provinciale di Cosenza, di un mutuo di L. 21.615.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(611)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Modena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 26 dicembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione provinciale di Modena, di un mutuo di L. 8.070.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(612)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Salerno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale del 9 novembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione provinciale di Salerno, di un mutuo di L. 52.025.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(632)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 86 del 9 gennaio 1947, riguardante i prezzi dei carburanti ed altri prodotti petroliferi.

In conformità delle decisioni adottate dagli organi competenti, il Ministero dell'industria e commercio, con provvedimento prezzi n. 86 del 9 gennaio c. a., ha stabilito con decorrenza dal 15 gennaio c. a., i seguenti prezzi a modifica di quelli contenuti nella circolare n. 77.

A) *Benzina - Petrolio - Gasolio.*

Merce nuda in fusti a rendere cauzionati, resa, in facoltà del Comitato italiano petroli, franco deposito, franco stazione arrivo, franco domicilio, franco centro di distribuzione.

1) Per ettolitro:

benzina, merce daziata L. 3.900; merce schiava L. 2.340;
petrolio, merce daziata L. 3.200; merce schiava L. 1.910;
gasolio, merce daziata L. 3.400; merce schiava L. 2.142.

2) Per quintale:

benzina, merce daziata L. 5.221; merce schiava L. 3.366;
petrolio, merce daziata L. 4.000; merce schiava L. 3.176;
gasolio, merce daziata L. 4.014; merce schiava L. 3.133;
benzina avio 100 NO, merce daziata L. 5.526; merce schiava L. 2.388;
benzina avio 80 NO, merce daziata L. 5.277; merce schiava L. 2.531.

I distributori di benzina, petrolio e gasolio per uso agricolo, potranno essere autorizzati dai Comitati provinciali prezzi a maggiorare i prezzi di vendita agli agricoltori di un massimo di lire 100 a quintale, qualora venga riconosciuto che il compenso loro accordato e compreso nei prezzi (lire 50 a quintale) sia insufficiente a compensarli delle spese di distribuzione.

B) *Olio combustibile.*

Merce posta su carri cisterna ferroviari od autotreni-botte di oltre 10 tonn. franco stabilimenti costieri.

Per quintale:

per motori, merce daziata L. 1.711; merce schiava L. 825;
per forni e caldaie, merce daziata L. 877; merce schiava L. 825.

Aumento di L. 35 a quintale, oltre al nolo medio di trasporto, per merce resa nuda, franco deposito interno.

Aumento di L. 10 a quintale, per consegne franco costiero e/o deposito interno inferiori a 10 tonnellate di merce nuda.

Aumento di L. 50 a quintale per consegne in fusti.

Le quotazioni per merce schiava si applicano solo per consegne di merce schiava a motopescherecci e motovelieri.

C) *Solventi* (prodotti di importazione).

Per merce resa a nudo franco depositi costieri e/o depositi interni sedi di zona.

Per quintale:

benzina solvente leggera, merce daziata L. 7.335;
benzina solvente media, merce daziata L. 7.060;
benzina solvente pesante, merce daziata L. 7.020;
acquaragia minerale, merce daziata L. 6.340.

I suddetti prezzi vanno aumentati di:

L. 400 a quintale netto per consegne in latte od altri recipienti di proprietà del Comitato italiano petroli cauzionati, o del cliente;

L. 100 a quintale netto per consegne in fusti di proprietà del Comitato italiano petroli cauzionati, o in fusti del cliente.

D) *Olio lampante* (Burning oil).

Merce resa in fusti di proprietà del Comitato italiano petroli cauzionati, franco depositi costieri.

Merce daziata, a quintale L. 5.700.

E) *Bitumi.*

Per merce resa in fusti a perdere (tara per merce) franco depositi costieri.

Per quintale lordo:

tipi flussati = RC3 =; tipi solidi per uso stradale; tipi solidi per uso industriale, merce daziata L. 2.100.

Per consegne di eventuali giacenze presso depositi interni del Comitato italiano petroli e/o terzi, addebito in fattura del costo del trasporto sulla base del nolo ferroviario per vagonate complete.

F) *Lubrificanti.*

Restano invariati i prezzi precedentemente stabiliti.

(692)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 9.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Red. 3,50 % (1934)	157683	91 —	*Manuelli* Angela di Paolo, moglie di Pareti Tomaso, dom. al Sobborgo Cristo di Alessandria (vincolo dotale).	*Emanueli* Angela, ecc., come contro.
Id.	352460	2.100 —	Laurora Caterina fu Domenico, moglie di Stella Nicola, con usufrutto a Sarno *Addolorata* fu Modesto.	Come contro, con usufrutto a Sarno *Maria Addolorata* fu Modesto.
Id.	286574	350 —	Brignole *Gio. Battista* fu Antonio, minore sotto la tutela di Brignole Gio. Batta fu Pietro, dom. a Noli (Savona).	Brignole *Giuseppe* fu Antonio, minore, ecc. come contro.
Id.	128488	178,50	Radaelli Vittoria fu Carlo, moglie di Perini Luigi, dom. in Abbiategrasso (Milano), con usufrutto a Zappelli *Adelaide o Adele* di Giuseppe, ved. di Radaelli Giovanni, dom. a Robecco sul Naviglio.	Come contro, con usufrutto a Zappelli *Angela Adele* di Giuseppe, ecc., come contro.
Id.	272071	178,50	Gigliuto *Fortunata* di Francesco, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in S. Lucia del Mela (Messina), con usufrutto a Gigliuto Giuseppe.	Gigliuto *Florence*, ecc., come contro, con usufrutto come contro.
Id.	418221	154 —	Come sopra.	Come contro.
Id.	430987	1.050 —	*Arcovido* Concetta fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Colonna Giovanna di Francesco, dom. a Messina.	*Arcovito* Concetta, ecc., come contro.
Id.	293190	4.550 —	Nigris Charles fu Charles, *minore sotto la patria potestà della madre* Ritti Marie Matilde Elise ved. Nigris, dom. a Strasbourg Robertsau (Francia).	Nigris Charles fu Charles, *minore sotto la tutela di* Ritti Marie Matilde Elise, ecc., come contro.
Id.	293264	1.557,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	470405	245 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	358807	70 —	Carbone *Celeste* fu Emidio, moglie di Tanzi Antonio, dom. a San Giovanni Incarico (Caserta).	Carbone *Maria Celeste*, ecc., come contro.
Id.	357807	70 —	*Cipollini Giovanna* fu Bartolomeo, minore sotto la tutela della nonna Re Nina fu Giovanni, ved. Walter.	*Cipollina Giovanna Enrica*, ecc., come contro.
Id.	357805	70 —	*Cipollini* Emilia, ecc., come sopra.	*Cipollina* Emilia, ecc., come sopra.
Id.	275729	1.263,50	Viretti Sandra fu Eugenio, minore sotto la patria potestà della madre *Pagliasso* Ernesta di Giuseppe, ved. Viretti, dom. a Vercelli.	Viretti Sandra fu Eugenio, minore sotto la patria potestà della madre *Paliasso* Ernesta di Giuseppe, ved. Viretti, dom. a Vercelli.
Id.	275730	420 —	Come sopra, con usufrutto a *Pagliasso* Ernesta di Giuseppe, ved. Viretti Eugenio, dom. a Vercelli.	Come sopra, con usufrutto a *Paliasso*, ecc. come contro.
Id.	355890	4.333 —	Haller *Gisella Giorgina* di Giorgio, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Recetto (Novara).	Haller *Giorgina Domenica*, ecc., come contro.
Id.	245759	2.572,50	Fenoglio *Maria* fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Sordello Maria di Bartolomeo, ved. Fenoglio, dom. a Cuneo.	Fenoglio *Anna Maria* fu Giovanni, ecc., come contro.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1906)	763995	101,50	Lampronti Enrichetta fu Augusto, ved. di Giordano *Fernando*, dom. a Verona.	Lampronti Enrichetta fu Augusto, ved. di Giordano *Bernardo*, dom. a Verona.
Id.	199515	35 —	Bellingeri dott. *Giuseppe* fu Giovanni, dom. in Sori Ligure (Genova).	Bellingeri *Paolo-Giuseppe*, ecc., come contro.
Id.	239103	105 —	Bidone *Alessandrina* fu Alessandro, moglie di Bellingeri *Giuseppe*, dom. come sopra.	Bidone *Maria Adele Alessandrina*, moglie di Bellingeri *Paolo Giuseppe*, dom. c. s.
Id.	811580	140 —	Lambruschini *Annunziata* fu Andrea, moglie di Malagrida Angelo fu Giuseppe, dom. in Recco (Genova).	Lambruschini *Luigia*, ecc., come contro.
P. N. 5 %	36214	25 —	Come sopra.	Come sopra
Cons. 3,50 % (1906)	652380	24,50	Capriolo *Carola* fu Giuseppe, moglie di Borla Gioacchino, dom. a Berzano di San Pietro (Alessandria).	Capriolo *Paola Rosa*, ecc., come contro.
Id.	138864	42 —	Ravicini Andrea, Teresa, nubile, *Enrichetta* Rosa e Celestina del vivente Carlo fu Andrea, le tre ultime minori sotto la patria potestà del padre e prole nascitura dallo stesso, dom. a Cuzzago (Novara), con usufrutto a Ravicini Carlo, Pietro, Cesare, Catterina e Carolina fu Andrea.	Ravicini Andrea, Teresa nubile, *Rosa-Enrichetta*, Rosa e Celestina, ecc., come contro, con usufrutto come contro.
Id.	180623	840 —	Vassalli Chiarina fu Enrico, moglie di De Marchi *Odoardo* fu Giovanni, dom. in Milano, con vincolo dotale.	Vassalli Chiarina fu Enrico, moglie di De-Marchi *Felice Giovanni Odoardo*, ecc., come contro.
Rend. 5 %	19201	750 —	Svanellini Silvio fu Luigi, *dom. a Cernobbio (Como)*.	Svanellini Silvio fu Luigi, *assente sotto la curatela di Villa Ambrogio fu Andrea domic. ad Arona (Novara)*.
Id.	111057	1.840 —	Silva Michele fu Adolfo, dom. a Milano, con usufr. a Bertolio *Ines* fu Ettore, maritata Menghini, dom. a Milano.	Come contro, con usufrutto a Bertolio *Adalgisa Ines*, ecc., come contro.
B. T. Nov. 5 % (1943) Serie D	747	Capitale 10.000 —	Malnati Enrico fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Crugnola *Maria* di Luigi ved. Malnati dom. a Varese.	Malnati Enrico fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Crugnola *Dina Maria*, ecc., come contro.
Rend. 5 %	134377	Rendita 1.350 —	Malnati Antonietta fu Luigi, ecc. c. s., con usufrutto a Crugnola *Maria* di Luigi, vedova Malnati, dom. a Varese.	Malnati Antonietta, ecc., come sopra, con usufrutto a Crugnola *Dina Maria*, ecc., come contro.
Id.	134378	1.350 —	Malnati Enrico fu Luigi, ecc. come sopra, con usufrutto come sopra.	Malnati Enrico fu Luigi, ecc., come sopra, con usufrutto come sopra.
B. T. Nov. 5 % (1950)	60	Capitale 3.000 —	Nana *Francesca* di Nicola, nubile, dom. in Gioia del Colle (Bari).	Nana *Maria Francesca* di Nicola, ecc., come contro.
Red. 3,50 % (1934)	158229	455 —	Biglino Emiliano fu Pietro, dom. in Asti (Alessandria), con usufrutto a Grasso *Costantina* fu Pietro, ved. di Biglino Pietro, dom. a Montaldo Scarampi (Alessandria).	Come contro, con usufrutto a Grasso *Maria Costantina* fu Pietro, ecc., come contro.
Id.	10113	52,50	Arena *Amelia* fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Garello *Enrichetta* fu Matteo, ved. Arena Giuseppe, dom. a Cengio (Genova).	Arena *Aurelia* fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Garello *Catterina Luigia*, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale del 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 13 dicembre 1946

Il direttore generale: CONTI

(4420)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 9.

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite. È fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rend. 5 % (1935)	146438	Toti Feliceantonio fu Tommaso	280 —
Id.	146439	Toti Giovanni fu Tommaso	330 —
Id.	146440	Toti Tommaso fu Tommaso	285 —
Red. 3,50 % (1934)	377563	Imperato Eugenia di Alessandro, moglie di Piscitelli Angelo fu Leonardo, dom. a Napoli, vincolo dotale	420 —
Cons. 3,50 % (1906)	2869 (Solo nuda proprietà)	Ferrari Pietro e Mario di Antonio, minori sotto la patria potestà del padre, dom. a Livorno, e nascituri di Costanza Conti fu Arturo moglie di Ferrari Antonio, dom. in Livorno con usufrutto a Conti Costanza fu Arturo moglie di Ferrari Antonio	5.110 —
Id.	172497	Maggi Giuseppe fu Luigi, dom. a Roccafederighi fraz. del comune di Roccastrada (Grosseto)	52,50
Id.	175998	Come sopra	7 —
Red. 3,50 % (1934)	352006	Ferro Lydia di Vincenzo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Sestri Ponente (Genova)	259 —
Id.	186596	Pelosi Corradino di Giuseppe Antonio, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Castelluccio Inferiore (Potenza).	17,50
Cons. 3,50 % (1906)	229590	Borgia Riccardo fu Ernesto, vincolato	59,50
Rend. 5 %	179538	Convitto nazionale « Paolo Diacono », in Cividale (Udine)	500 —
Cons. 3,50 % (1906)	660972	Convitto nazionale di Cividale per la Cassa indennità servi del Convitto stesso	70 —
Id.	660973	Come sopra	70 —
Id.	804332	Convitto nazionale di Cividale (Udine), per la Cassa del Convitto stesso	70 —
Rend. 5 % (1935)	174046	Gnata Umberto Dante fu Emilio, minore sotto la patria potestà della madre Mor Evelina di Lorenzo ved. Gnata	305 —
Id.	174047	Gnata Emilio Quirino fu Emilio, ecc., come sopra	305 —
Cons. 3,50 % (1906)	643997	D'Antrassi Giovanni Battista di Luigi, vincolato d'ipoteca	14 —
Id.	715862	Carozzi Guido fu Agostino interdicendo sotto la curatela temporanea della moglie Castelli Eva fu Temistocle, dom. a Milano	680 —
Id.	678358	Come sopra	4.900 —
Id.	603982	Carozzi Guido di Agostino, dom. a Milano	1.974 —
Rend. mista 3,50 % (1906)	487	Vietri Elvira fu Gaetano	3,50
Id.	796	Come sopra	3,50
Id.	968	Come sopra	3,50
Id.	1277	Come sopra	17,50
Id.	2043	Come sopra	17,50
Id.	2452	Come sopra	17,50
Id.	3619	Come sopra	35 —
Id.	5688	Come sopra	35 —
Id.	6698	Come sopra	35 —

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rend. mista 3,50 % (1906)	1802	Vietri Elvira fu Gaetano	140 —
Id.	1803	Come sopra	140 —
Id.	3105	Come sopra	140 —
Id.	3106	Come sopra	140 —
Id.	3840	Come sopra	140 —
Id.	3841	Come sopra	140 —
Cons. 3,50 % (1906)	639518	Pozzuoli Adelaide fu Vincenzo, moglie di Sgambati Luigi, dom. ad Aldignano (Caserta), ipotecata	150, 50
Rend. 5 %	179735	Motta Angelo fu Carlo, minore sotto la patria potestà della madre Monfrinotti Angelina fu Eugenio ved. Motta, dom. a Castano Primo (Milano), con usufrutto a Monfrinotti Angelina fu Eugenio ved. Motta	310 —
Id.	179741	Come sopra	180 —
Cons. 3,50 % (1906)	584379 (Solo nuda proprietà)	Donegani Maria fu Adolfo minore emancipata sotto la curatela di Notarbartolo Luigi di Pietro, dom. a La Spezia (Genova), con usufrutto a Giustiniani Despina fu Francesco ved. di Donegani Adolfo, vincolata	661, 50
Id.	584380	Come sopra	539 —
Id.	862775	Confraternita di misericordia, in Montecatini Valdinievole (Pistoia)	472, 50
Prest. Red. 3,50 %	524763 (Solo per l'usufrutto)	Iucci Tommaso fu Giuseppe, dom. a Sant'Elia Fiumerapido (Frosinone), con usufrutto a Grottola Domenico fu Pasquale	1.575 —
Comuni di Sicilia	10420	Milioti Giacomo di Giuseppe, dom. in Messina	76, 98
Prest. Red. 3,50 % (1934)	246429	Fondazione III Divisione di cavalleria Lombardia, sede di Milano	1.148 —
Id.	398484	Come sopra	28 —
Id.	400211	Come sopra	378 —
Id.	407595	Fondazione III Divisione di cavalleria, in Milano.	325, 50
Id.	481778	Fondazione Filippini in Milano	70 —
Id.	226719	Fondazione tenente colonnello Giovanni Paolo Malfatti a favore dei reggimenti Piemonte reale cavalleria, Cavalleggeri Aosta e Genova cavalleria	1.995 —
Id.	397664	Fondazione tenente colonnello Giacomo Paolo Malfatti per il reggimento Savoia cavalleria sedente in Milano	833 —
Id.	350952 (Solo per l'usufrutto)	Botti Silvana fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre De Luca Maria fu Mariano ved. Botti Luigi, dom. a Rocca di Papa (Roma), con usufrutto a questa ultima.	297, 50
Rend. 5 %	134124	Miraglia Ugo di Luigi, dom a Napoli	250 —
Id.	71627	Congregazione di Carità di Monticiano (Siena)	5.535 —
Id.	71628	Come sopra	5.585 —
Id.	71629	Come sopra	990 —
Id.	71630	Come sopra	415 —
Id.	71631	Asilo infantile di Monticiano, amministrato dalla locale Congregazione di carità	165 —
Id.	198755	Asilo infantile Margherita di Savoia di Monticiano amministrato dal locale E.C.A.	100 —
Prest. Red. 3,50 %	376255 (Solo nuda proprietà)	Bixio Elisabetta fu Enrico moglie di Loleo Bartolomeo, dom. a Genova, con usufrutto a Bixio Corinna fu Enrico	966 —
Rend. 5 %	112019	Chiani Cesare fu Eutizio, dom a Velletri (Roma), vincolato	135 —
Id.	112015	Francioli Argelindo fu Pietro, dom a Velletri, vincolato	65 —
Id.	112008	Chiadroni Francesco fu Giovanni, dom. a Velletri, vincolato.	60 —
Id.	112020	Banaco Antonino di Pietro, dom. a Velletri, vincolato	130 —

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rend. 5 %	136126	Almaviva Antonio fu Giuseppe, dom. a Velletri, vincolato .	20 —
Id.	4002	Cassa scolastica della Scuola secondaria di avviamento al lavoro di Avellino	30 —
Prest. Red. 3,50 %	237538	Chiani Cesare fu Eutizio, dom. a Nisida (Napoli), vincolato .	7 —
Rend. 5 %	4003	Cassa scolastica della Scuola secondaria di avviamento al lavoro di Avellino	325 —
Id.	43381	Cassa scolastica della Scuola complementare « Principe di Napoli », in Avellino	500 —
Cons. 3,50 % (1906)	699944	Culiolo Ernani fu Luca, dom. a Livorno	140 —
Id.	730480	Come sopra	35 —
Id.	730481	Come sopra	70 —
Prest. Red. 3,50 % (1934)	25531	Gamucci Agnese di Arrigo, moglie di Boschi Antonio, dom. a La Spezia	609 —
Id.	133969 (Solo nuda proprietà)	Rossi Santina di Cornelio, moglie di Rolla Osvaldo di Alfredo, dom. a Milano, con usufrutto congiuntamente ai coniugi Rossi Cornelio fu Santino e Brianzoli Margherita fu Giuseppe	161 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che quattro mesi dopo la terza delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

(3828) Roma, addì 11 novembre 1946 *Il direttore generale*: CONTI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 34.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1354 — Data: 6 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Napoli — Intestazione: Catapano Nicola fu Ferdinando — Titoli del Debito pubblico: Cons 3,50 % (1906). nominativi 1 — Rendita: L. 21.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 52 — Data: 6 ottobre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza d. finanza di Benevento — Intestazione: Zagari Aurelia fu Riccardo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50% (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 2800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 427 — Data: 6 maggio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Firenze — Intestazione: Cecioni Eugenio e Amalia — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 2 — Rendita L. 21.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1 — Data: 10 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Padova — Intestazione: Ventura Irene fu Vittorio — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 35.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 182 — Data: 14 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Reggio Calabria — Intestazione: Garcea Nicola fu Matteo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 14.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 311 — Data: 14 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Avellino — Intestazione: Masucci Carmine — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominati 1 — Rendita: L. 203.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 35 — Data: 2 settembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Mantova — Intestazione: Schivi Ulisse fu Vittorio — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: 94,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 268 — Data: 18 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Benevento — Intestazione: Tafuri Enrico — Titoli del Debito pubblico Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 140.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 270 — Data: 19 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Benevento — Intestazione: Tafuri Enrico — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 4 — Rendita: L. 1456.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 677 — Data: 19 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Potenza — Intestazione: Rufino Giuseppe fu Gabriele — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 2 — Rendita: L. 318,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 37 — Data: 27 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Trapani — Intestazione: Barabino Gaetano di Baldassare — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 87,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 688 — Data: 25 febbraio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Brescia — Intestazione: Lovisetti Secondo fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), al portatore 13 — Capitale: L. 70.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1331 — Data: 20 settembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricev. — Intestazione: Basso Giovanni Battista fu Fausto — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 2 — Rendita: L. 70.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1569 — Data: 13 febbraio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Palermo — Intestazione: La Placa Ottavio fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), al portatore 2 — Capitale: L. 105.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 85 — Data: 21 ottobre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di

finanza di Firenze — Intestazione: Buschetti Maria fu Alessandro ved. Luling — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 1400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 144 — Data: 12 giugno 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione: Poli Celio di Giacomo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 5 — Rendita: L. 178,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1024 — Data: 8 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Torino — Intestazione: Molli Boffa Carlo fu Stefano — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 4 — Rendita: L. 2429.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 389 — Data: 12 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Campobasso — Intestazione: Guidone Andrea fu Michele — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 343.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 196 — Data: 28 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pisa — Intestazione: Vanni Mario fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 3 — Rendita: L. 143,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 197 — Data: 28 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pisa — Intestazione: Vanni Mario fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 4 — Rendita: L. 224.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 22 — Data: 4 luglio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione: Spinelli Vincenzo fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: P. Red. 3,50 % (1934), nominativi 2 — Capitale: L. 88.100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 47 — Data: 5 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Caltanissetta — Intestazione: Giunta Rocco — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 2 — Rendita: L. 469.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 137 — Data: 14 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Arezzo — Intestazione: Bruni Bruno fu Benedetto — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 42.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 58 — Data: 21 dicembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bologna — Intestazione: Accorsi Olga fu Serafino — Titoli del Debito pubblico: Red. 3,50 % (1934), nominativi 1 — Capitale: L. 4000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2323 — Data: 14 maggio 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Riccio Domenico fu Gaetano — Titoli del Debito pubblico: Red. 3,50 % (1934), nominativi 1 — Capitale: L. 2500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2324 — Data: 14 maggio 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Riccio Domenico fu Gaetano — Titoli del Debito pubblico: Red. 5 % (1936), nominativi 1 — Capitale: L. 1700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 72 — Data: 23 maggio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catanzaro — Intestazione: Maio Saverio di Francesco — Titoli del Debito pubblico: Red. 3,50 % (1934), nominativi 1 — Rendita: L. 1400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8 — Data: 2 dicembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Latina — Intestazione: Palazzi Vincenzo di Domenico — Titoli del Debito pubblico: Red. 3,50 % (1934), nominativi 1 — Capitale: L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1182 — Data: 2 settembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricev. — Intestazione: Banca Commerciale Italiana con sede in Roma — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, al portatore 4 — Rendita: L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2008 — Data: 1° marzo 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricev. — Intestazione: Di Martino Corrado fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 1 — Rendita L. 385.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 72 — Data: 3 maggio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione Monteleone Piero o Pietro — Titoli del Debito pubblico: B. T. Nov. 5 % (1950), nominativi 1 — Capitale: L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 182 — Data: 14 giugno 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Brescia — Intestazione: Brizzolara Augusto fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: B. T. Nov. 5 % (1949), nominativi 3 — Capitale: L. 15.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 53 — Data: 10 febbraio 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bologna — Intestazione: Zamboni Luigi — Titoli del Debito pubblico: B. T. Nov. 4 % (1943), al portatore 8 — Capitale: L. 4000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 125 — Data: 10 gennaio 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Siena — Intestazione: Giraldi Enea — Titoli del Debito pubblico: B. T. Nov. 4 % (1943), nominativi 1 — Capitale: L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 284 — Data: 12 gennaio 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Pavia — Intestazione: Langscedel Giuseppe fu Gaetano, nominativi 1 — Capitale: L. 500.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e art 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 23 novembre 1946

(4035) *Il direttore generale:* CONTI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 36.

In conformità dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico e dell'art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunciato lo smarrimento della ricevuta mod. 241, n. 6, rilasciata il 14 ottobre 1945 dalla Intendenza di finanza di Teramo, a favore del notaio Catolfi Salvoni Curzio fu Roberto di Teramo, per il deposito di buoni del Tesoro novennali 5 %-1951, per L. 75.000, presentati per operazioni.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano notificate opposizioni, si provvederà alla consegna dei titoli rappresentati dalla predetta ricevuta a chi di ragione senza ritiro della ricevuta medesima, la quale dovrà ritenersi di nessun valore.

Roma, addì 20 novembre 1946

(4024) *Il direttore generale:* CONTI

Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 37.

Si certifica che è stato denunciato lo smarrimento di ricevuta mod. 241, n. 38, prot. 24, pos. 382, rilasciata dall'Intendenza di finanza di Enna in data 12 febbraio 1943, a favore di Ingrà Salvatore, preside del Liceo-ginnasio di Enna, per il deposito di buoni del Tesoro novennali 4 %-1951, per l'importo complessivo di L. 4000, presentati per operazioni.

A termini dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, e dell'art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 20 novembre 1946

(4025) *Il direttore generale:* CONTI

CONCORSI

MINISTERO DELL'ASSISTENZA POST-BELLICA

OPERA NAZIONALE PER GLI INVALIDI DI GUERRA

Concorso per titoli a 80 posti di alunno d'ordine in prova (gruppo C) nell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, di cui 48 posti riservati ai reduci.

In esecuzione alla deliberazione 21 dicembre 1936, n. 996, e dell'autorizzazione all'uopo concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota 18 gennaio 1947, numero 91574/12106.2.2.9.1/1.3.1., è indetto un concorso per titoli a 80 posti di alunno d'ordine in prova (gruppo C) di cui 48 posti riservati ai combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, ai mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, ai partigiani combattenti ed ai reduci dalla prigionia e deportazione.

Al concorso possono partecipare anche le donne, alle quali non potrà conferirsi un numero di posti superiore a dodici.

I concorrenti debbono aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il 35° anno di età alla data della citata deliberazione ed essere inoltre in possesso del diploma di scuola media inferiore.

Per coloro che furono colpiti dalle leggi razziali non verrà computato, agli effetti del limite anzidetto, il lasso di tempo trascorso fra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Il limite massimo di età è elevato a 44 anni in favore dei mutilati della guerra 1915-18, della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della campagna svoltasi in Africa Orientale italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, nonchè a favore dei decorati al valor militare e dei promossi per merito di guerra.

Il limite di età di cui al capoverso precedente è altresì elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le predette elevazioni del limite di età sono cumulabili purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde da ogni limite massimo di età per i concorrenti che rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo.

I concorrenti che siano in possesso di una delle qualifiche previste dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, dovranno darne dimostrazione nei modi di seguito indicati.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 12 e rivolta al presidente dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, dovrà pervenire alla sede centrale dell'Opera stessa entro i sessanta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La domanda firmata dal candidato, deve contenere l'indicazione della paternità, del domicilio o della abituale residenza, nonchè del preciso indirizzo e deve essere corredata dai seguenti documenti:

1) dell'estratto dell'atto di nascita;

2) del certificato della competente autorità comunale dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause che a' termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

3) del certificato della competente autorità comunale dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

4) del certificato del Comune di residenza attestante che il candidato ha sempre tenuto regolare condotta morale e civile; al riguardo l'Amministrazione potrà procedere ad indagini dirette;

5) del certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario;

6) del certificato rilasciato da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del suo lavoro.

Per i mutilati ed invalidi della guerra 1915-18, della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della campagna in Africa Orientale italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un suo delegato e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'invalido possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia per accertare la loro completa idoneità ai servizi d'istituto;

7) dei documenti necessari a comprovare l'eventuale diritto alla protrazione del limite massimo di età, alla precedenza in caso di parità di merito ed alla preferenza nell'ordine di nomina.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 a 5 maggio 1936, o coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotato delle benemerenze di guerra.

Essi presenteranno inoltre, rispettivamente la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922 o quella di cui alla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937, oppure la dichiarazione di cui alla circolare n. 0035000-1, in data 26 maggio 1942 dello Stato Maggiore dell'esercito.

I partigiani combattenti produrranno un documento rilasciato dalla competente autorità ai fini dell'applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

Gli invalidi della guerra 1915-18, della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione e della campagna in Africa Orientale italiana dal 3 settembre 1935 al 5 maggio 1936, dovranno presentare il certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) o il decreto di concessione della pensione di guerra, ovverò il certificato della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra rilasciato dalla sede centrale dell'Opera stessa, attestante la qualità di invalido ai sensi dell'art. 17 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92 e successive disposizioni, con precisazione dei documenti sulla cui base la qu[illegible]ima è stata riconosciuta.

I reduci dalla prigionia produrranno una dichiarazione della competente autorità militare comprovante tale loro qualità, munita dell'annotazione che nulla risulti a loro carico nei riguardi del comportamento da essi tenuto all'atto della cattura e durante il periodo di prigionia.

La qualità di reduce dalla deportazione dovrà risultare da attestazioni del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede.

I civili assimilati ai prigionieri di guerra dovranno produrre i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità;

8) del diploma, in originale o copia autentica, di licenza di scuola media inferiore o titolo equipollente, nonchè un certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica, da cui risultino i voti conseguiti negli esami finali, ove i voti stessi non siano indicati nel titolo di studio;

9) dello stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha il suo domicilio, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

10) dei documenti e dei titoli che gli aspiranti stessi ritengono utili ai fini del concorso. In ogni caso i titoli di studio superiori a quelli minimi prescritti dovranno essere accompagnati dal certificato di cui al n. 8).

I requisiti per l'ammissione al concorso, salvo quanto disposto per quello dell'età, devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

I certificati di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 6) e 9) non saranno ritenuti validi se rilasciati oltre tre mesi prima della data del presente decreto.

I documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati.

Nella domanda i concorrenti dovranno dichiarare se, e nella affermativa, per quale periodo abbiano prestato servizio di impiego civile, di ruolo e non di ruolo, presso pubbliche amministrazioni.

Coloro che appartengono al personale di ruolo delle Amministrazioni statali dovranno presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 7), 8) e 10) insieme alla copia dello stato matricolare civile dalla quale risultino anche le qualifiche riportate e lo stato di famiglia.

I candidati in servizio non di ruolo dovranno produrre un certificato dell'Amministrazione dalla quale dipendono, attestante la durata e la qualità del servizio straordinario, gli estremi dei provvedimenti di assunzione e di conferma in servizio, nonchè le qualifiche riportate. Tale documento non è richiesto per gli avventizi in servizio presso l'Opera nazionale.

Con ordinanza presidenziale non motivata ed insindacabile potrà essere negata l'ammissione al concorso.

I vincitori del concorso saranno nominati alunni d'ordine in prova con il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni.

Il periodo di prova non sarà inferiore a sei mesi, ferme restando le altre disposizioni dell'art. 17 del regio decreto 14 novembre 1923, n. 2395 e successive modificazioni.

Saranno esentati dal prestare il periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma terzo, del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

I vincitori del concorso saranno destinati a prestare servizio in Roma o presso le rappresentanze provinciali dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra.

Roma, addì 23 dicembre 1946

Il presidente: MASPERO

(666)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Proroga dei termini per la presentazione delle domande per l'ammissione ai concorsi a 10 posti di vice segretario, a 6 posti di vice ragioniere ed a 25 posti di alunno d'ordine nei ruoli del personale delle segreterie universitarie.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visti i decreti Ministeriali 16 giugno 1946, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* numeri 239 e 240, rispettivamente del 21 e 22 ottobre 1946, con i quali furono indetti concorsi per esami a 10 posti di vice segretario, 6 di vice ragioniere e 25 di alunno d'ordine nei ruoli del personale delle segreterie universitarie. riservati a coloro che, avendo esercitato, a qualsiasi titolo, funzioni inerenti ai posti medesimi per almeno un triennio alla data del 16 aprile 1937 ed essendo in possesso del titolo di studio prescritto, non poterono partecipare agli analoghi concorsi interni banditi con i decreti Ministeriali 9 gennaio 1943, perchè richiamati alle armi, o comunque in dipendenza del servizio militare o dello stato di guerra;

Ritenuta l'opportunità di prorogare i termini per la presentazione delle domande e dei documenti prescritti per la ammissione ai predetti concorsi;

Decreta:

I termini per la presentazione delle domande e dei documenti richiesti per l'ammissione ai tre concorsi richiamati nelle premesse del presente decreto, sono prorogati fino a tutto il 28 febbraio 1947.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 gennaio 1947

Il Ministro: GONELLA

(673)

MINISTERO DELLE FINANZE

Revoca del concorso a 13 posti di allievo tecnico (grado 10°) nel ruolo di 1ª categoria - gruppo A - dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale n. 05.11038 del 22 ottobre 1941, registrato alla Corte dei conti il successivo giorno 31, registro n. 2, foglio n. 198, col quale fu indetto un concorso a tredici posti di allievo tecnico (grado 10°) nel ruolo di 1ª categoria — gruppo *A* — dei Monopoli di Stato così distribuiti:

dieci posti nella branca di servizio « Manifatture e Magazzini tabacchi greggi e lavorati »;

tre posti nella branca di servizio « Saline, Laboratorio chinino di Stato e Magazzini sali »;

con la riserva di quattordici posti a favore di richiamati alle armi per i concorsi nello stesso grado da indire dopo il loro congedamento;

Visto il successivo decreto Ministeriale n. 05.12687 del 2 dicembre 1941, registrato alla Corte dei conti il successivo giorno 15, registro n. 3, foglio n. 36, col quale si dispose la riserva di due dei citati tredici posti di allievo tecnico agli aiuti e assistenti universitari ai sensi del regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241;

Visti i decreti Ministeriali n. 05.3830 del 3 marzo 1942, registrato il 13 aprile 1942, registro n. 3, foglio n. 304, e n. 05.8668 del 18 giugno 1942, registrato il 27 luglio 1942, registro n. 4, foglio n. 231, coi quali si provvide a prorogare i termini per la presentazione da parte degli aspiranti delle domande di partecipazione al concorso anzidetto;

Ritenuto che, a causa degli eventi bellici, il citato concorso non ebbe più luogo, sicchè necessita disporne la revoca;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati i decreti Ministeriali in premessa citati e relativi al concorso a tredici posti di allievo tecnico (grado 10°) nel ruolo di 1ª categoria — gruppo *A* — dei Monopoli di Stato.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 17 ottobre 1946

Il Ministro: SCOCCIMARRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *novembre* 1946
Registro n. 1, *foglio n.* 335. — EMANUELE

(665)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.